

STATUTO

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Art. 1

Denominazione e Sede

La Fondazione denominata "Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori", con sede in Monza, Via G.B. Pergolesi, 33. è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Statuto nonché dall'articolo 42 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dal Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.

La Fondazione ha natura pubblica, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2

Missione e Finalità

La Fondazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità, nonché negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione nazionale e regionale, si propone di costituire un centro di riferimento nazionale con caratteri di eccellenza nelle seguenti attività:

- ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- prestazioni di ricovero e cura di alta specialità con relativa assistenza sanitaria;
- alta formazione nell'ambito della sua specializzazione di riferimento.

L'attività di ricerca ha finalità pubbliche ed è diretta sia a sviluppare conoscenze nell'ambito della biomedicina e della sanità pubblica (cosiddetta ricerca "diretta") sia a raggiungere particolari e prioritari obiettivi, individuati dal Piano Sanitario Nazionale, mediante progetti specifici (cosiddetta ricerca "finalizzata").

Al fine di raggiungere tali finalità e nello svolgimento delle attività come sopra individuate, la Fondazione si propone di:

- elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
- fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;
- sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica, previa preventiva autorizzazione di Regione Lombardia;
- assumere ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata e idonea altresì a tutelare, ferma restando la finalità pubblica della ricerca, la proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;

La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà, inoltre, svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti non profit.

Art. 3

Strumenti

La Fondazione per il raggiungimento del suo scopo può inoltre:

- a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, inclusi i Fondatori portatori di interessi originari;
- b) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
- c) acquisire da parte dello Stato, di Regione Lombardia e di altri soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi compatibili con quelli propri;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità, con riferimento particolare a quelle indicate negli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003

Art. 4

Organizzazione, attività, adempimenti

La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. Essa organizza la propria struttura mediante centri di responsabilità e di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali, secondo lo strumento del controllo di gestione.

La Fondazione programma l'attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria nazionale disciplinata dall'articolo 12-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, secondo il procedimento per il finanziamento della stessa (di cui al DPR 13 febbraio 2001 n. 213) e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in

rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.

I volumi e le tipologie dell'attività assistenziale sono definiti mediante accordi con Regione Lombardia, da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali applicabili, tenendo in adeguata considerazione la particolare natura e le caratteristiche della Fondazione e, in particolare, l'eccellenza delle sue prestazioni, la presenza di altri IRCCS dedicati a particolari discipline di attività di ricerca ed assistenza, la risposta ai bisogni dell'utenza proveniente da altre Regioni.

La Fondazione può promuovere ed attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'art. 43 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare appositi protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate.

La Fondazione si propone di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a enti, consorzi o società con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e la idoneità con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 8 del D. Lgs. n. 288 del 13 ottobre 2003, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca.

All'interno della programmazione regionale e in integrazione con quanto svolto dalla Azienda Sociosanitaria Territoriale su cui insiste la Fondazione, potrà essere prevista, a complemento delle attività nelle aree di riconoscimento e nell'ottica di una continuità dei percorsi di cura e di ricerca già in essere e in sviluppo, anche attività in sedi territoriali relativamente alle aree materno-infantile, psichiatria, dipendenze, neuropsichiatria infantile, cronicità e a progetti innovativi in tema di continuità delle cure e dell'assistenza.

Rappresentando sulla scorta della forte integrazione clinica, assistenziale ed organizzativa, la naturale evoluzione della sperimentazione gestionale avviata nel 2005 tra ASST di Monza (con sede in Monza C.F. 09314290967), Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma (con sede in Monza C.F. 94600260155, di seguito, Fondazione MBBM) e Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus (con sede in Monza C.F. 95587550153, di seguito, Fondazione Tettamanti) chiamati ad operare in continuità la propria attività sotto la nuova forma dell'IRCCS.

Nella sua attività di assistenza sanitaria e di ricerca, la Fondazione sfrutterà al massimo e implementerà le sinergie presenti e future tra i tre soggetti da cui ha origine unitaria. In questa prospettiva, la Fondazione Tettamanti e la Fondazione MBBM, nella loro qualità di portatori di interessi originari, concorrono alla valorizzazione degli asset della Fondazione in termini di know how, di progetti di ricerca e di personale formato e in possesso delle necessarie competenze, il tutto sulla base, dell'Atto di definizione e formale impegno per l'avvio della Fondazione San Gerardo dei Tintori sottoscritto tra i tre soggetti, volto a far confluire in modo unitario all'interno della Fondazione le attività sanitarie e di ricerca a carattere scientifico nel rispetto e in applicazione delle regole del presente Statuto.

Art. 5

Patrimonio e mezzi finanziari

La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse in disponibilità della medesima e specificatamente dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza Ospedale San Gerardo, C.F. 09314290967, esistenti alla data della sua trasformazione in Fondazione IRCCS.

La Fondazione si finanzia inoltre tramite:

- a) i beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti all'atto della trasformazione in Fondazione o conferiti anche successivamente dai Fondatori, dai Partecipanti e da altri soggetti pubblici e privati;
- b) i contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche territoriali;
- c) gli utili prodotti dall'attività svolta dagli Enti e Società costituiti e controllati dalla Fondazione, da destinare in via prioritaria alla ricerca e alla qualificazione del personale;
- d) i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di proprie attività;
- e) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere accettati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) i frutti e le rendite dei beni non direttamente utilizzati per le attività istituzionali.

Entro novanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione redige lo stato patrimoniale della Fondazione, individuando i beni da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.

In caso di provvedimenti straordinari di finanziamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli del Codice Civile, la Fondazione potrà, ove ne ricorrano i presupposti, attivare garanzie patrimoniali a favore dei soggetti finanziatori.

La Fondazione, inoltre, si avvale degli apporti derivanti dai Fondatori portatori di interessi originari.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il precedente 31 dicembre.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati e compensati dal Consiglio medesimo.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Tutti i membri della Fondazione si impegnano a mettere a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità di volta in volta ritenute più idonee.

Essi si impegnano altresì a non svolgere in proprio attività che possano confliggere con gli interessi della Fondazione.

Art. 8

Fondatori

Sono Fondatori, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, il Ministero competente in materia di salute, Regione Lombardia, il Comune di Monza, dove si svolge l'attività della Fondazione, nonché la Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus C.F. 95587550153 e la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma Onlus C.F. 94600260155, nella loro qualifica di soggetti rappresentativi degli interessi originari.

Art. 9

Partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Partecipante con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, nonché con il parere favorevole degli enti fondatori. Possono divenire Partecipanti enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, e soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, anche di particolare valore ideale o rilevanza sociale, purché non siano in conflitto di interesse con la Fondazione medesima.

Sia gli apporti patrimoniali che quelli patrimonialmente valutabili devono rappresentare in ogni caso un contributo economicamente rilevante e significativo in relazione al valore complessivo del patrimonio della Fondazione.

I Partecipanti, di comune accordo, potranno designare non più di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Recesso ed esclusione dei Partecipanti

La qualità di Partecipanti viene meno per recesso da parte degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata e adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, può decidere l'esclusione di un Partecipante per gravi motivi e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ivi compresi quelli assunti al momento dell'attribuzione della qualifica. Può essere altresì disposta l'esclusione ove venisse riscontrato un conflitto d'interessi fra l'attività svolta al di fuori della Fondazione e le finalità e gli obiettivi di questa.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura a procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 11.

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Direttore Scientifico;
- il Collegio Sindacale;

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove componenti così designati:

- uno dal Ministro della salute
- quattro dal Presidente di Regione Lombardia
- uno dal Sindaco del Comune di Monza;
- uno dalla Fondazione MBBM;
- uno dalla Fondazione Tettamanti;
- uno dai partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9.

Ove non esistano i soggetti partecipanti la designazione è fatta dal Presidente di Regione Lombardia.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, salvo revoca per giusta causa, ed i componenti possono essere rinominati.

La durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita dalla Giunta regionale, all'atto dell'avvio delle procedure di ricostituzione degli organi, in base alle esigenze della programmazione in ambito sanitario.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno un Consigliere, la nomina del membro mancante spetterà al soggetto che lo ha nominato, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può essere sciolto con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Presidente di Regione Lombardia, quando:

- a) risultano gravi irregolarità nella amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di controllo.

In particolare, esso ha il compito di:

- a) nominare, su indicazione del Presidente di Regione Lombardia sentito il Ministro competente in materia di salute, il Presidente della Fondazione, scelto tra i componenti designati dal Presidente di Regione Lombardia, di cui all'articolo 15 dello Statuto.
- b) nominare, su indicazione del Presidente di Regione Lombardia, il Direttore Generale e il Segretario secondo gli indirizzi regionali stabili con DGR n. 752/2018, di cui all'articolo 16 dello Statuto
- c) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) adottare i Regolamenti della Fondazione;
- e) approvare gli indirizzi strategici della Fondazione in sintonia con gli indirizzi generali della programmazione statale e regionale;
- f) approvare, su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio ed il programma di attività e verificarne l'attuazione, fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 6;
- g) controllare e monitorare costantemente, di norma tramite il Presidente e sulla base di apposite relazioni del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, che l'attività di amministrazione e di gestione e di ricerca sia coerente con i programmi deliberati e sia adeguata al raggiungimento dei risultati prefissati;
- h) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità nonché le modifiche patrimoniali;
- i) autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio;
- l) approvare, su proposta del Direttore Generale, il piano di organizzazione aziendale per dipartimenti e strutture complesse e adottare il piano delle assunzioni;

- m) approvare le convenzioni con le Università, su proposta del Direttore Generale, inerenti le scuole di specializzazione, nonché le intese riguardanti collaborazioni istituzionali con le stesse;
- n) approvare le convenzioni con i Fondatori portatori di interessi originari, le loro modifiche ed atti attuativi o esecutivi, risoluzioni e/o recessi ed ogni ulteriore decisione ad esse inerenti;
- o) deliberare il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e di quelli esterni del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- p) approvare le modifiche statutarie;
- q) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;
- r) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto e in particolare per quanto riguarda gli atti di rilevanza strategica nella programmazione sanitaria di Regione Lombardia;
- s) costituire una commissione paritetica, coordinata dal Direttore Generale, fra la Fondazione e Università con lo scopo di valutare e sviluppare tutte le aree di interesse comune;
- t) attribuire la qualifica di Partecipante secondo quanto previsto dall'art. 9;
- u) deliberare le modalità e le condizioni di partecipazione ad altri Enti o Società, previa autorizzazione di Regione Lombardia.

Art. 14

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità e comunque almeno una volta ogni tre mesi, nonché ad istanza di almeno un terzo dei membri fondatori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso. Le riunioni possono essere anche svolte con sistemi di audio o video conferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, purché:

- sia consentito al Presidente di individuare con certezza i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare e ricevere documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio di Amministrazione allo scopo delegato dal Presidente. In assenza di delega, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione medesimo.

Di norma il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le approvazioni delle deliberazioni di cui all'art. 13, secondo paragrafo, lett. n) è comunque necessario il voto favorevole di almeno uno tra i consiglieri nominati dai Fondatori portatori di interessi originari.

È invece necessario la presenza di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora il Consiglio debba deliberare in ordine a:

- la nomina del Presidente e del Direttore Generale,
- l'attribuzione della qualifica di Partecipante,
- l'adozione delle deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto,
- la costituzione, lo scioglimento e le modalità e condizioni della partecipazione ad altri enti e società;
- gli atti inerenti il patrimonio di valore superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila);

Art. 15

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente di Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare il Presidente acquisisce dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico una relazione ai fini di cui all'art. 13 lettera g.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un Consigliere da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, dal Consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza degli Enti fondatori.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di uno staff formato da massimo quattro unità del personale interno, previsto nel piano di organizzazione aziendale e la cui dotazione deve essere determinata nel piano delle assunzioni.

Potrà inoltre avvalersi, d'intesa con il Direttore Generale, delle strutture organizzative della Fondazione.

Art. 16

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente di Regione Lombardia individuato esclusivamente tra coloro che sono inseriti nella rosa regionale di cui al d.lgs. 171/2016 e non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi nella medesima fondazione ed è scelto fra persone estranee al Consiglio stesso

Al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione.

Il Direttore Generale, in particolare:

- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, e determinati secondo gli indirizzi annualmente impartiti dalla Regione Lombardia;
- assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati;
- è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse l'organizzazione, la gestione del personale e le relazioni sindacali;
- dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, in coerenza con l'organizzazione interna e i piani di assunzione deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- assume la qualità di datore di lavoro;
- è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- ha un dovere di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche;
- risponde della attuazione di quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di affidargli.

Il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata pari a quella prevista per il Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle strutture sanitarie pubbliche lombarde. Il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e dell'attività amministrativa e all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, anche con riferimento alla decadenza automatica dall'incarico ai sensi dell'art. 14 della Legge Regione Lombardia n. 33/2009.

Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello che lo ha nominato; può essere confermato.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo e di un Direttore Sanitario da lui scelti tra coloro che sono iscritti negli elenchi degli idonei alla nomina di **Direttore**

Amministrativo e Sanitario per le Aziende Sanitarie Pubbliche e gli IRCCS di cui alla Legge Regione Lombardia n.-33/2009.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario stipulano con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata non inferiore e non superiore a quella del Direttore Generale in carica che li ha nominati, ferme restando la disciplina e le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente di riferimento.

Il trattamento economico del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle strutture sanitarie pubbliche lombarde.

Art. 17

Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di laurea specialistica in materie sanitarie e di comprovate capacità scientifiche e manageriali; è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente di Regione Lombardia.

Il Direttore Scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica della Fondazione e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il Direttore Generale sulla base del bilancio approvato e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti fatti dal Ministero competente in materia di sanità e/o da altri enti pubblici e privati e destinati all'attività di ricerca della Fondazione.

Il Direttore Scientifico esprime altresì parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico.

Il Direttore Scientifico stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, della durata prevista nel decreto ministeriale di nomina, fatte salve le ipotesi di revoca.

Il trattamento economico del Direttore Scientifico è commisurato a quello del Direttore Generale.

Il Direttore Scientifico partecipa di diritto al Collegio di Direzione ove istituito.

Art. 18

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale della Fondazione ed è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, due dal Presidente di Regione Lombardia e uno dal Sindaco del Comune di Monza. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Sindaci nella prima seduta.

Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono confermabili.

Il Collegio Sindacale è organo di controllo della Fondazione. Esso in particolare:

- a) verifica l'amministrazione della Fondazione sotto il profilo economico;
- b) vigila sull'osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) effettua periodiche verifiche di cassa.

I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Gli emolumenti dei componenti il Collegio Sindacale sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le strutture sanitarie pubbliche lombarde.

Art. 19

Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Direttore Scientifico, un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto da 6 membri interni (3 medici, 2 biologi e 1 tecnico di laboratorio che operano presso la Fondazione di provata e internazionalmente riconosciuta competenza scientifica), da 3 esperti esterni, scelti in ambito universitario, e da 3 membri di nomina elettiva, 1 di cui uno non medico.

I componenti del Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del Comitato Tecnico-Scientifico questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica. I componenti del Comitato cessano in ogni caso alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività della Fondazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione e, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere sanitario.

Art. 20

Provvedimenti sottoposti a controllo

1. Sono sottoposti al controllo di Regione:

- a) il piano di organizzazione, i piani e i bilanci di previsione pluriennali e relative variazioni, il bilancio di esercizio;
- b) le convenzioni con le università degli studi;
- c) programma annuale di alienazione del patrimonio (comma 9 art. 27 l.r. 33/2009)
- d) le modifiche statutarie.

2. Sono trasmesse alla Regione Lombardia, ai fini dell'approvazione, le deliberazioni concernenti i piani annuali per l'assunzione di personale.

Art. 21

Scioglimento della Fondazione e destinazione dei beni

La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità dello scopo o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali.

In caso di scioglimento, il residuo patrimonio verrà devoluto allo Stato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per essere destinato, previa intesa tra il Ministro della Salute, il Presidente di Regione Lombardia, agli altri Istituti pubblici di Ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS con sede prevalente di attività in Lombardia. In assenza di questi, il residuo patrimonio sarà devoluto, con le stesse modalità, ad altri enti pubblici aventi sede in Lombardia, esclusivamente per finalità di ricerca e di assistenza.

Con il decreto di scioglimento del Consiglio il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia, nomina un Commissario Straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passivo, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 22

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 contenente Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità di Regione) e della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità), inerenti ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo di Regione.